

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia -
(Relatore)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 5.02.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. Con ricorso pervenuto il 19 novembre 2009 i ricorrenti – premesso di essere contitolari di un conto presso la Banca resistente, sul quale era delegata ad operare anche la loro figlia – esponevano:

- che il 24 novembre 2008 la Banca aveva loro addebitato la somma di € 19.000,00 (euro diciannovemila/00), a seguito del pagamento di un assegno bancario non trasferibile di pari importo, tratto su quello stesso conto e sul quale figurava, quale firma di traenza, una sottoscrizione che riproduceva il nome della figlia;
- che la sottoscrizione non era stata peraltro apposta da lei, e risultava comunque diversa, seppure leggermente, da quella da lei depositata presso la banca;
- che lo stesso titolo era stato evidentemente contraffatto, dal momento che esso era identificato da un numero (0556527625-04) identico a quello impresso sull'originale ancora inserito nel blocchetto custodito dai titolari;
- che la contraffazione era agevolmente rilevabile, anche ad occhio nudo, posto che:
 - il numero identificativo del titolo era stampato all'esterno, anziché all'interno, dell'apposita zona ondulata;
 - il logo dell'Euro non era riprodotto sul retro dell'assegno;
 - le linee che separano le cifre della data non erano prestampate ma apposte a mano libera;
 - le parole "lì" e "questo" erano stampate in una posizione diversa, sia pur leggermente, da quella rilevabile sul titolo originale;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che l'elevato importo dell'assegno, da ritenersi eccezionale rispetto alla consueta movimentazione del conto, aperto da più di trenta anni, avrebbe dovuto indurre ad una maggiore cautela prima di provvedere al suo pagamento.

Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano di essere risarciti del danno subito.

Analoga richiesta era stata formulata in sede di reclamo. Ma senza successo, in quanto la Banca aveva replicato che "la verifica dell'assegno effettuata in sede di estinzione del titolo non aveva evidenziato alcun segno rilevabile d'alterazione e/o contraffazione, tale da impedirne il pagamento" e che, pertanto, nessuna responsabilità poteva esserle addebitata.

2. In questa sede la Banca si è opposta all'accoglimento del ricorso, ribadendo quanto già dedotto nella precedente fase.

DIRITTO

1. Il pagamento dell'assegno bancario effettuato dalla banca trattaria in esecuzione di una disposizione (il c.d. ordine di pagamento) impartita dal traente, è assoggettato ai principi che regolano l'esecuzione, da parte della banca, degli incarichi ricevuti dal cliente (art. 1856 c.c.). E' pertanto evidente che l'art. 38, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, se esonera il trattario dal dovere di accertare l'autenticità delle firme dei giranti, di certo non lo libera dall'obbligo di adempiere con diligenza i doveri derivanti dalla convenzione instaurata con il correntista, doveri "ai quali è certamente da ricondurre un obbligo di protezione dell'altro contraente, ricomprendente il controllo esteriore di genuinità degli assegni tratti sul conto del cliente" (Cass. 12 giugno 1996, n. 5409).

La diligenza che la banca è tenuta ad osservare nel controllo della genuinità dell'assegno deve naturalmente essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.) e va quindi commisurata a quella "particolarmente qualificata" dell'accorto banchiere (Cass. 12 giugno 2007, n. 13777; 7 marzo 2003, n. 3389), vale a dire (non di un generico soggetto di media diligenza, ma) di un professionista dedito a quel particolare ramo di affari e quindi dotato, in quel settore, di una specifica esperienza.

Tali principi valgono non solo per l'ipotesi in cui l'assegno sia presentato dal prenditore direttamente alla banca trattaria, ma anche in quella – verificatasi nel caso di specie, secondo quanto risulta dalle concordi dichiarazioni delle parti – in cui l'assegno pervenga ad essa in sede di stanza di compensazione (Cass. 5409/96, cit.).

2. Le circostanze di fatto dedotte dai ricorrenti a riprova della "non genuinità" dell'assegno e della agevole rilevabilità della sua falsità anche da un occhio "inesperto" (*retro*, **Fatto**, § 1), non sono state specificamente contestate dalla Banca e debbono quindi essere considerate incontroverse e, come tali, non più bisognose di prova, alla stregua del principio enunciato dall'art. 115, primo comma, c.p.c., così come riformulato dall'art. 45, primo comma, l. 18 giugno 2009, n. 69. Trattasi, invero, di un principio immanente a tutto il nostro sistema processuale, applicabile, quindi, anche al presente procedimento, come è stato già puntualizzato da questo Collegio (dec. 8 febbraio 2010, n. 23).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'esistenza di difformità "strutturali" tra il titolo presentato al pagamento e l'originale (ancora presente, come si è accennato, nel libretto custodito dai ricorrenti) deve quindi ritenersi pacifica. Ed è indubbio che tali difformità, per le loro caratteristiche (apposizione del numero identificativo dell'assegno all'esterno, anziché all'interno, dell'apposita zona ondulata; mancanza del logo dell'Euro sul retro dell'assegno), fossero rilevabili, ad occhio nudo, dalla persona preposta al controllo della genuinità del titolo, appunto perché si trattava di elementi chiaramente visibili senza l'ausilio di particolari attrezzature e, essendo impressi a stampa, costantemente riprodotti con le stesse caratteristiche.

Il controllo è stato quindi negligente. E la negligenza è da ritenersi particolarmente grave se si considera che l'importo dell'assegno, come posto in evidenza dai ricorrenti, era certamente abnorme rispetto all'usuale andamento del conto che una sola volta – stando alle loro affermazioni, che neppure in questo caso hanno ricevuto smentita da parte della resistente – aveva registrato, in un arco temporale di circa trenta anni, l'emissione di assegno per una somma tanto elevata. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre a maggiore cautela e suggerire l'opportunità di procedere, nell'interesse del cliente, a più accurate verifiche, onde evitare che sul suo conto potesse essere addebitato il pagamento di un titolo contraffatto. In linea, oltretutto, con le Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, le quali stabiliscono che le banche adottino "ogni cautela per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto degli assegni". Il che conferma che l'obbligo di diligenza che le banche sono tenute ad osservare non può essere definito sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma va configurato tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti suggeriti dalle circostanze dal caso concreto (Cass. 3 aprile 1992, n. 4087; 15 aprile 1992, n. 4571; 19 maggio 2000, n. 6524).

3. Il ricorso è quindi fondato. Si dispone pertanto che la Banca corrisponda ai ricorrenti, a titolo risarcitorio, la somma di € 19.000,00 (euro diciannovemila/00) con rivalutazione dal 24 novembre 2008 e con gli interessi nella misura legale dal 3 febbraio 2009.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) con rivalutazione dal 24/11/08 ed interessi legali dal 3/2/2009.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE